



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La revisione dell'assegno di divorzio non scatta col solo sopravvenire di fatti nuovi

Autore: Maria Elena Casarano | 30/07/2013



Il coniuge obbligato a versare un assegno di mantenimento all'ex non può, in modo arbitrario, sospenderne il versamento periodico, adducendo la sopravvenienza di un fatto nuovo.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia **[1]**, ha stabilito che il coniuge tenuto al versamento dell'assegno di divorzio, non può sospenderlo

autonomamente solo perché, a suo giudizio, sono sopravvenuti fatti nuovi, per quanto potenzialmente idonei a determinare una modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio. Per ottenere una **variazione dell'assegno** a carico dell'ex coniuge obbligato, sarà infatti necessario promuovere un **giudizio autonomo [2]**, in cui dedurre e provare tali **giustificati motivi sopravvenuti**: ciò al fine di ottenere una nuova sentenza che modifichi quanto già stabilito in quella precedente.

È da **escludere**, infatti, che ci si possa esimere dal versare la somma dovuta all'ex in modo automatico, cioè per il semplice fatto del verificarsi di una **nuova circostanza**.

Dovrà, cioè, essere il giudice a valutare in che misura il mutamento della situazione patrimoniale dell'obbligato possa incidere sull'importo dell'assegno, analizzando le nuove circostanze sopravvenute in relazione alla mutata situazione economica del coniuge obbligato.

Note

[1] Cass. sent n. 17618 del 18.07.2013 **[2]** Art.9 l. 898/1970